

Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta- Andria-Trani

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione,

Pubblica Illuminazione, Espropri e Usi Civici

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883

610227

e-mail appaltiecontratti@comune.canosa.bt.it

SCHEMA DI CONTRATTO

DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI

Codice CIG: 9411141F39

PREMESSO

- che in seguito a procedura _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore n. _____ RG, in data _____, i servizi sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del _____%.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del suo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora vigente.
2. L'appaltatore si impegna a eseguire l'appalto nel rispetto delle clausole contrattuali riportate ai punti 5 e 6 del D.M. 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" pubblicato su GURI n. 142 del 20.06.2012, che si intendono qui integralmente riportate, come disposto dal D.M. 24.05.2016 pubblicato su GURI n. 131 del 07.06.2016 e ss.mm.ii.
3. Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) dell'intervento è il seguente:
-----.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro _____ (diconsi _____/___), di cui:
 - a) euro _____ per servizi veri e propri;
 - b) euro _____ per oneri per la sicurezza;per complessivi _____ euro/mese oltre ad IVA come per legge.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let. dddddd), del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, il capitolato d'appalto descrittivo prestazionale allegato al servizio.
3. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi inerenti il servizio di cui in oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune, pena la risoluzione o rescissione del contratto ed il risarcimento del danno causato, previo immediato incameramento della cauzione definitiva. E'

espressamente vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di accordo sub-contrattuale rispetto allo stesso.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Canosa di Puglia, all'indirizzo Piazza Martiri 23 maggio, n.15, presso la residenza municipale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso l'istituto bancario/postale _____ (ag. n. _____), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità del soggetto autorizzato ad operare sul conto, qualora diverso da quello di cui al comma 3, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e durata dei servizi.

1. I servizi devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.
(oppure, in alternativa, per i servizi urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I servizi sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti.
2. La durata del contratto è fissata in **36 mesi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi.
3. L'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Appaltatore, di utilizzare o meno la procedura di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, per una proroga tecnica del servizio, alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, per il tempo necessario per l'espletamento di nuova gara. In tal caso la ditta sarà tenuta a garantire la valenza della cauzione per l'ulteriore periodo assegnato.
4. Nel rispetto dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso del periodo interessato dall'affidamento del presente servizio, l'Amministrazione Comunale decida di concludere anticipatamente il contratto, alla ditta aggiudicataria non spetterà nulla a titolo di indennizzo per l'anticipata conclusione del contratto. Superato il limite di cui al citato articolo, la risoluzione del contratto darà però luogo, a titolo di indennizzo, al pagamento del 10/% dei servizi non eseguiti, fino ad un massimo di quattro quinti dell'importo del contratto, secondo il seguente calcolo: indennizzo = [(4/5 dell'importo contrattuale – totale servizi

eseguiti) – costo del personale] x 10%.

Articolo 6. Penali.

1. Come stabilito dall'art. 18 del Capitolato d'Appalto, in caso di inadempienza e di inosservanza dei doveri assunti, in forza del presente contratto, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare all'inadempienza entro le 24 ore successive alla segnalazione dell'U.T.C., sarà passibile di multa disciplinare come specificato nello stesso articolo. Il conseguente ammontare sarà trattenuto sulla successiva rata di canone.
2. A seguito dell'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto, il contratto potrà essere risolto di diritto, in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni del servizio.

1. I servizi oggetto del presente contratto non dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore documentabili, chiaramente non dipendenti dalla volontaria negligenza dell'Appaltatore.
2. La sospensione del servizio permane per il solo tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi (parziale o totale) la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con rivalsa delle spese sull'Appaltatore medesimo e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili ai sensi dell'art. 18 del capitolato d'appalto e dell'eventuale risarcimento del danno subito.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - b) i macchinari, le attrezzature e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato.
5. L'appaltatore, tramite il citato tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del servizio e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'espletamento del servizio.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 22.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo./Adeguamento del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10. Variazioni al servizio e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti al servizio, le stesse verranno preventivamente concordate sulla base dei relativi

eventuali costi aggiuntivi o in detrazione.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il corrispettivo dell'appalto, calcolato sulla base del prezzo offerto dalla ditta, è onnicomprensivo e sarà pagato dal Comune alla ditta in rate mensili uguali posticipate, pari a un dodicesimo dell'importo annuo, su presentazione di regolare fattura elettronica, dopo aver accertato il regolare prestato servizio.
- 2bis. Il pagamento della rata mensile è subordinato all'acquisizione del DURC da parte della S.A. ed alla trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nel presente appalto (copia buste paga e ricevute bonifici).
3. Il canone corrisposto alla ditta è comprensivo di ogni onere che, anche successivamente, potrà gravare sulla stessa a seguito di applicazione di nuove tariffe e/o di eventuali miglioramenti contrattuali per il personale dipendente che comportino una maggiore spesa per il personale utilizzato.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei servizi, attestata dal certificato di ultimazione delle prestazioni e la successiva approvazione della verifica di conformità, da avviare entro 20 gg.dall'ultimazione dei servizi stessi.
5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 - c) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - d) le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere sostenute con sistemi diversi da quelli di cui alla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione;
 - e) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2.
 - f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta;
 - g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) ogni altra causa prevista dal Capitolato d'appalto – art. 19 - "Risoluzione del contratto".
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 13. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 1bis. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, l'appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.
- 1ter. Inoltre, l'appaltatore si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. _____ del _____ (C.I.P. _____).
7. L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere alla S.A. prima dell'inizio del servizio la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assistenziali e Antinfortunistici e versamento delle contribuzioni di Legge

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante - entro 15 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile del Settore LL.PP. gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
3. Eventuali gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione prot. 13549 del 09.11.2017, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. L'appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 18. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per l'importo di euro _____

- _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La suddetta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata nei termini di legge, mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, e, comunque, soltanto dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
 4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dal canone di appalto.
 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 19. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione della verifica di conformità, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____, come segue:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
a) per sinistro Euro 500.000,00
b) per persona lesa Euro 250.000,00
c) per danni Euro 50.000,00
R.C.O. (Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera)
a) per sinistro Euro 500.000,00
b) per persona lesa Euro 250.000,00;

Articolo 20. Ulteriori Obblighi dell'affidatario.

1. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa.
2. L'affidatario si assume, altresì, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Trattamento dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta presso il Settore Lavori Pubblici.
2. L'Ente informa l'affidatario che:
- Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Canosa di Puglia – Piazza dei Martiri del 23 Maggio, 15 – Canosa di Puglia (BT) – tel. 0883610111 – pec:

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it.

- Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: email: data privacy@in9srl.it o all'indirizzo postale e telefonico del titolare (Ufficio URP- Privacy)
L'informativa estesa è consultabile nella sezione privacy del sito
www.comune.canosa.bt.it

Articolo 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ex art. 1456 c.c.
3. Il C/C riportato all'art. 4 del presente contratto dev'essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato solo in caso di forza maggiore.
4. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

Articolo 23. Dichiarazione anti-pantouflage

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - Determinazione Dirigenziale n. (Determina a contrarre);
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Determinazione Dirigenziale n. (Determina di aggiudicazione)
 - Offerta economica;
 - Polizza Assicurativa n.....in data.....rilasciata da.....
 - Cauzione definitiva n.....emessa in data.....da.....
 - I piani di sicurezza previsti dall'articolo 15 del presente contratto.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora vigente ed il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * *

Luogo, data.....

Per la stazione appaltante: ING. Sabino Germinario (firmato digitalmente)

L'appaltatore: _____ (firmato digitalmente)
